

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

Vantaggi e svantaggi del Berliner Testament di diritto tedesco e confronto tra il Berliner Testament ed i principi dell'ordinamento giuridico italiano in materia successoria

Il Berliner Testament, per certi aspetti, può essere anche pericoloso.

Infatti il Berliner Testament evita per esempio alle coppie di coniugi senza figli, che i genitori del coniuge defunto ricevano l'eredità in comunione con il coniuge rimasto vedovo e così ottengano il diritto di cogestione.

Così il testamento diventa in seguito non conforme alla situazione familiare e può avere in caso di morte spiacevoli conseguenze.

1 . Problemi Tributari

L'eredità è più grande della quota esente da imposte del coniuge, quindi è soggetta ad imposta di successione.

Le quote esenti dall'imposta di successione per i figli vengono tutt'intorno condonate, dal momento che questi conformemente al Testamento di Berlino in prima battuta non ereditano nulla.

2. Figli Ingrati

Se per esempio la vedova diventa bisognosa di cure ed un figlio si prende cura di lei in modo particolarmente forte, mentre altri non si fanno più vivi, così

non sussiste sulla base di un presunto effetto vincolante del Berliner Testament nessuna possibilità di revocare o modificare le istituzioni di eredi finali di tutti i figli una volta effettuate.

Ciò significa che, una volta morto un coniuge, l'altro non può più reagire ad una qualche situazione familiare imprevista con un altro proprio testamento.

In questo caso sono di aiuto solamente misure giuridiche d'emergenza.

3. Quote di legittima

In sede di redazione di un Berliner Testament è già chiaro, che esso darà successivamente problemi con i figli legittimari, poichè le quote di legittima risultano più elevate rispetto a quanto necessario in caso di forma testamentaria adattata al caso.

Dunque un Berliner Testament, come ogni altro testamento, deve essere sempre accordato con le condizioni personali ed economiche.

Ciò che nei primi anni fu testato in maniera sensata, può successivamente rivelarsi un'insidia.

Un Berliner Testament, sulla base delle sopra indicate differenze nelle varie possibilità di formulazione, può essere stilato come segue.

Prima variante (Soluzione di unità - Einheitslösung):

Berliner Testament

Il nostro testamento collettivo

Noi, i coniugi

Signora.....,

nata.....,

il.....,

in.....,

e

Signor.....,

nato

il.....,

in.....,

sposati dal....., disponiamo qui un testamento collettivo, nel quale determiniamo la nostra ultima volontà come segue:

1. Noi ci istituamo reciprocamente **eredi universali**.

2. Erede (i) del defunto per ultimo devono essere in parti uguali i nostri figli / nostro figlio / nostra figlia:

a).....

b).....

c).....

d).....

3. Se uno dei figli richiede la quota di legittima dall'eredità del defunto per primo, così allo stesso modo dopo la morte del defunto per ultimo deve ricevere solo la quota di legittima dall'eredità di quest'ultimo.

4. Nominiamo nostro esecutore testamentario

.....

.....

Luogo e Data

.....

Firme di entrambi i coniugi

Seconda variante:

Berliner Testament Puro

Il nostro testamento collettivo

Con il presente noi, i coniugi

Signora.....,
nata.....,
il.....,
in.....,
e
Signor.....,
nato,
il.....,
in.....,

ci istituamo reciprocamente **primi istituiti**.

Erede (i) del defunto per ultimo devono essere in parti uguali i nostri figli /
nostro figlio / nostra figlia:

- a).....
- b).....
- c).....
- d).....

Se uno dei figli richiede la quota di legittima dall'eredità del defunto per primo,così' allo stesso modo dopo la morte del defunto per ultimo deve ricevere solo la quota di legittima dall'eredità di quest'ultimo.

.....
Luogo e Data

.....
Firme di entrambi i coniugi

Nell'ordinamento giuridico italiano il testamento è atto mortis causa: è l'unico atto riconosciuto alla persona per una efficace esplicazione della volontà in ordine alla successione dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il fondamento del diritto di disporre per testamento va ricercato nel rispetto che si vuole attribuire alla personalità, alla volontà umana ed alla autonomia privata, nonché nella esigenza del riconoscimento della proprietà individuale. Soprattutto, la libertà della volontà testamentaria è particolarmente salvaguardata dalla legge, anche mediante un particolare rigore formale.

Il testamento, negozio giuridico **unilaterale**, non recettizio, revocabile, **unipersonale**, gratuito, **personalissimo**, formale, contiene in sé la dichiarazione di volontà, che è valida ed efficace se: **spontanea**, certa, completa, **definitiva ma con piena ed incondizionata possibilità di revoca in ogni tempo**.

Ebbene, balza subito agli occhi che il Berliner Testament, così come configurato ed articolato nell'ordinamento giuridico tedesco, sarebbe affetto da nullità assoluta secondo l'ordinamento giuridico italiano.

Per prima cosa, redatto da entrambi i coniugi, andrebbe contro il suo imprescindibile carattere di unilateralità ed unipersonalità.

Inoltre, il fatto che il Berliner Testament vincoli i testatori alle disposizioni effettuate al momento della redazione, senza possibilità di cambiamento, cozza irrimediabilmente con la libertà riconosciuta al testatore di modificare in ogni tempo le sue disposizioni, dando perfino prevalenza ad un testamento olografo su uno pubblico, se più recente o incompatibile con esso nelle singole disposizioni. Il Berliner Testament entra in collisione anche con il divieto dei patti successori di cui all' art. 458 c.c. , in particolare con quelli istitutivi e dispositivi. E' da ricordare infatti che il fondamento dei patti successori istitutivi deve ricercarsi nel principio della assoluta libertà testamentaria dell'autore, che si desume anche dal divieto di porre limiti alla facoltà di

revocare il testamento sino al momento della morte. Questa libertà resterebbe vanificata e pregiudicata dal vincolo obbligatorio creato da un eventuale patto istitutivo di successione, dal momento che la sua natura bilaterale impedirebbe la revoca unilaterale, così come accade, appunto, nel caso del Berliner Testament, immodificabile anche alla luce di imprevedibili avvenimenti successivi.

Inoltre il fondamento del divieto dei patti successori dispositivovi consiste nel rispetto di un principio etico, dal momento che si è voluto, con tale divieto, scongiurare l'immoralità del desiderio della morte del de cuius, il cosiddetto *votum captandae mortis*.

Sicuramente, a prima vista, potrebbe obiettarsi che anche il Legislatore italiano, probabilmente, abbia voluto avvicinarsi al modello tedesco con il Patto di Famiglia, disciplinato dall' art. 768 bis e ss. c.c., introdotto dalla Legge n. 55/2006, definibile come "il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti".

In realtà, però, a ben guardare, quanto alla natura giuridica tale patto può essere qualificato come patto successorio di tipo dispositivo:

tuttavia, però, non si tratta di un atto mortis causa, bensì di un negozio traslativo inter vivos ad efficacia reale.

Ecco allora l'enorme differenza con il Berliner Testament!

Tanto è vero, che si ha quasi una forma di "rispetto del contraddittorio" tra i diretti o potenziali interessati, nella misura in cui al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimati ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore ed inoltre gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, nel caso in cui questi non vi rinunzino in tutto o in parte.

Tutto quello che i contraenti ricevono altresì non è soggetto a collazione o riduzione.